



COMUNE DI ALBETTONE

COPIA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 26.-

Sessione: Ordinaria

Prima convocazione

Seduta Pubblica

ART. 49 D. LGS. 18.08.2000, N. 267.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio TECNICO-EDILIZIA PRIVATA esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

f.to(Geom. SERGIO BARBIERI)

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

f.to(Ing. JOE FORMAGGIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to(Dott. RENATO GRAZIANI)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi al n. 322 di Reg. Pubbl.

Addi 05-08-2015

IL RESPONSABILE DI POSIZ.ORGANIZZATIVA

f.to(Dr. GERMANO COMPARIN)

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Albettone, li 05-08-2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Brutto Roberto

OGGETTO : Approvazione variante parziale all'art. 17 comma 9 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. ai sensi dell'art. 50 comma 4 della L.R. n. 61/1985.

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze previa convocazione del Sindaco con avvisi scritti, fatti recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

FORMAGGIO JOE	Presente
ZUECCO IVO	Assente G.
TRISSINO RICCARDO	Presente
RIGATO FRANCESCA	Presente
MEGGIORIN SILVIA	Presente
FONTANA FRANCESCO	Assente G.
CAROTTA PATRIZIO	Presente
BOGGIAN MASSIMO	Assente G.
CURIELE FIORELLA	Presente
CORRADIN ANGELICA	Presente
PERDONCIN DAVIDE	Assente G.

Presenti n. 7.- Assenti n. 4.-

Partecipa alla seduta il Dott. RENATO GRAZIANI
SEGRETARIO COMUNALE.

Il Sig. Ing. JOE FORMAGGIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Albettono è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 5179 del 19.09.1989 e successive Varianti;

CONSIDERATO CHE:

- con Variante Parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20 marzo 2010 si è ritenuto di integrare l'art. 17 punto 9 delle N.T.A. al fine di vietare qualsiasi asportazione o importazione di qualsiasi tipo di materiale all'interno dell'ambito delle zone gravate da vincolo idrogeologico;
- la ditta S.E.B. S.r.l. ha proposto ricorso n. 885/2010 innanzi al T.A.R. Veneto e la ditta S.I.G. S.p.a. ha proposto ricorso n. 886/2010 innanzi al T.A.R. Veneto entrambi per l'annullamento della citata deliberazione di variante parziale al PRG;

CONSIDERATO che a tale riguardo ed al fine di meglio tutelare il Comune di Albettono l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di richiedere un parere legale all'Avvocato Alessandro Calegari con studio a Padova;

VISTO il parere Legale dell'Avv. Calegari in data 5 novembre 2012 con il quale si precisa che alla luce delle ragioni esposte, la modifica all'art. 17 delle NN.TT.AA. del P.R.G. comunale, introdotta con Deliberazione n. 7 del 20 marzo 2010 possa ritenersi effettivamente illegittima e, pertanto, l'Avvocato ritiene opportuno che l'Amministrazione Comunale valuti l'opportunità di revocarla o modificarla;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 17 dicembre 2012 con la quale, condividendo l'Amministrazione comunale il citato parere legale, è stata adottata variante parziale al PRG al fine di ripristinare il testo originale dell'Art. 17 delle NTA del PRG vigente ai sensi dell'Art. 50 comma 4 della L.R. 61/85 stralciando pertanto tutto il paragrafo di seguito riportato : ***“In particolare, al fine di tutelare l'assetto idrogeologico, l'integrità e l'interesse ambientale – paesaggistico del territorio interessato dal vincolo, fatte salve le autorizzazioni rilasciate e modesti interventi di scavo correlati a permessi di costruire (scavi di fondazione o per ricavo di interrati), è assolutamente vietato asportare o importare qualsiasi tipo di materiale.”***

CONSIDERATO che la variante è stata pubblicata per 10 giorni consecutivi presso il Comune di Albettono e la Provincia di Vicenza e che nei successivi 20 giorni è pervenuta l'osservazione da parte di ITALIA NOSRA Onlus prot. 0000350 del 21.01.2013

ESAMINATI i 5 punti contenuti nella citata nota, l'Amministrazione ritiene di controdedurre nei seguenti termini, in linea col parere espresso dal legale e precisamente:

- **Punto 1**- la circostanza che l'area in questione sia sottoposta a vincolo paesaggistico non osta alla modifica delle norme tecniche di attuazione; la presenza del vincolo infatti non comporta alcun divieto automatico giacché da valutazione di compatibilità va compiuta in concreto, caso per caso;
- **Punti 2 e 3** – le prescrizioni fatte valere da Italia Nostra riguardano ambiti territoriali specifici, che non ricomprendono l'area interessata; infatti, l'espressione Colli Berici non riguarda tutti i colli berici ma una ristretta area di tutela paesaggistica individuata nelle tavole 5 e 9.38 del PTRC in cui il territorio di Albettono non è ricompreso, mentre il PAMOB tutela come icona di paesaggio in comune di Albettono il versante nord del monte Cogolo ;
- **Punto 4** – la modifica costituisce atto opportuno al fine prevalente di tutelare l'Amministrazione comunale dallo scaturire di possibili contenziosi a carico del comune e dagli esiti non scontati;

- **Punto 5-** nessuna delle norme riguardante la procedura di approvazione del PRG e sue varianti vieta che la convocazione del consiglio comunale sia compiuta nella pendenza del termine per proporre osservazioni. Ciò che importa, infatti, è che il comune si esprima dopo che il termine è scaduto.

PER tali motivazioni pertanto si ritiene di non accogliere e quindi rigettare le osservazioni/opposizioni pervenute;

RITENUTO che la variante parziale oggetto del presente provvedimento possa essere approvata ai sensi della Legge 27 giugno 1985 n. 61 art. 50 comma 4, lett. l e comma 7 ;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico in Materia Edilizia;

VISTA:

- la Legge Regionale 27 giugno 1985 , n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito;

ACQUISITI i pareri dei competenti funzionari responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO che non si registrano interventi durante la discussione;

CON VOTI favorevoli n. 5 e n. 2 astensioni (Consiglieri Meggiorin Silvia e Corradin Angelica), espressi per alzata di mano dai n. 7 presenti,

DELIBERA

- 1) di non accogliere l'osservazione relativa alla variante in argomento presentata da ITALIA NOSTRA Onlus, acquisita al protocollo comunale n. 0000350 del 21.01.2013, per le motivazioni indicata in narrativa del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la variante Parziale al Piano Regolatore Generale, art. 17 punto 9 delle Norme Tecniche di Attuazione ai sensi della Legge Regionale 27/06/1985 n. 61 art. 50 comma 4 lett. l e comma 7, stralciando dal citato articolo n. 17 punto 9 **VINCOLO IDROGEOLOGICO** il terzo comma interamente, rimanendo vigente pertanto il seguente testo:

ART. 17 ZONE DI RISPETTO, SALVAGUARDIA, TUTELA

punto 9- Vincolo Idrogeologico

Tali aree sono quelle di cui al R.D. n° 3267 del 30.12.1923 e R.D. n° 1126 del 16.05.1926 e del D.P.R. n° 616 del 24.07.1977 e successive Leggi Regionali .

Si demandano a tale legislazione vigente, nonché ai competenti Ispettorati Forestali, le modalità di intervento sui terreni inclusi in tale vincolo .

- 3) **DI TRASMETTERE** la variante approvata alla Struttura Regionale competente ai sensi dell'art. 50 comma 8 della LR 61/85 .

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3' comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15-08-2015.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Renato Graziani)
